



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

VERBALE

Riunione del 24 febbraio 2011

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2011, alle ore 10.55, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R.164/2002.

Presiede la commissione il Vice Capo del Dipartimento Cons. Santi CONSOLO.

Sono presenti quali componenti di Parte Pubblica la Dott.ssa Antonella IGNARRA, la Dott.ssa Metella Romana PASQUINI PERUZZI, il Dott. Dante Pietro URSILLO, il Commissario Salvatore PEDE, il Commissario Ilaria GARBARINO, l'Isp. Sup. Sost. Comm. Massimo SCILIMATI, l'Isp. Sergio MAFFIONE.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

SAPPE: Sig. Giovanni Battista DE BLASIS

CISL: Dott. Raimondo INGANNI

UIL: Angelo URSO

UGL P.P.:dott. Salvatore PARISI

CGIL: Dott. Francesco QUINTI

FSA: Dott. Alessandro DE PASQUALE

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali, il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, l'Educatore Sig.ra Rita SALVATORI e l'Ispettore Capo Pasquale DI MATTIA.

Per sopraggiunti motivi sono assenti i rappresentanti di OSAPP e SINAPPE

Il Cons. Consolo, salutati i presenti, apre l'incontro e propone preliminarmente che il verbale sia redatto dall'Ufficio Relazioni Sindacali.



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI (UGL) evidenzia possibili controversie sul FESI 2010, chiede la priorità di trattazione in ragione dei tempi di pagamento degli incentivi. Il Cons. CONSOLO anticipa che una volta fissata la data della nuova riunione, si fisserà la trattazione di casi che perverranno in ordine a tale materia.

Si passa alla trattazione del primo caso odierno, scaturito dalla richiesta dell'O.S. SINAPPE (nota n. 403 del 14.4.2008) e del SAPPE (n. 10531 del 7.4.2008); il SINAPPE, unitamente all'OSAPP, hanno comunicato per le vie brevi all'Ufficio Relazioni Sindacali che la Commissione può procedere alla trattazione dei casi previsti all'ordine del giorno.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) relaziona che a prescindere dal caso di specie, c'è una problematica che tocca un argomento di carattere generale e che è necessario, per quanto si andrà a deliberare, una regola che abbia validità d'ora in poi. Ritiene palese e non equivocabile che l'art. 2 dell'A.Q.N. del 1996, di cui dà lettura, non lascia spazio a dubbi di sorta. Reputa altresì equivocata la modalità per stabilire la maggioranza, atteso che da un lato è invocato il numero di Organizzazioni Sindacali firmatarie, dall'altro è invocato il criterio della rappresentatività su base locale, evidenza che poi è prevalsa quest'ultima ipotesi. Chiede ed invita a riflettere che venga chiaramente deliberato da questa Commissione e recepito con apposita circolare che la rappresentatività sia considerata con riferimento a quella nazionale, tenuto conto della deliberazione già assunta in passato dalla Commissione di Garanzia.

Il Cons. CONSOLO ricorda ai componenti che su questione analoga la Commissione ha già deliberato in data 18.3.2008. Aggiunge che in occasione dell'esame delle vertenze è bene raggiungere il massimo della condivisione affinché la decisione stessa sia accettata. Ribadisce che è questa la linea che deve contraddistinguere i lavori della Commissione di Garanzia.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) osserva che la disposizione può aver ingenerato una certa confusione e che occorre comunque ricercare il consenso più vasto e più largo possibile, fermo restando che in casi di irrisolvibilità bisogna tener conto della rappresentatività a livello nazionale, considerate tutte le Sigle.



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO fa presente che sul caso in esame si può riaffermare il principio del calcolo della rappresentatività ma non si può incidere sui criteri di distribuzione delle risorse essendo decorso del tempo dalla corresponsione degli incentivi.

Il Dott. PARISI (UGL) chiede se il principio di rappresentatività nazionale va osservato anche in accordi inferiori e chiede che la questione sia risolta in modo definitivo.

Il Dott. QUINTI (CGIL) intende ricordare che il dato rilevato dall'Amministrazione con una sola modalità non dà certezze. Invece si dovrebbe passare attraverso due criteri, sottoscrizione dell'iscrizione ed elezione RSU, grazie a quest'ultimo adempimento il lavoratore, in modo anonimo, detta la sua indicazione nel segreto di un'urna. Aggiunge che quello delle RSU è un sistema solo previsto dal D. L.vo 195/95 ma non ancora applicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Cons. CONSOLO evidenzia che la questione posta dalla CGIL non può essere risolta in questa sede. Aggiunge che l'elezione dei rappresentanti RSU è espressione di trasparenza democratica senza condizionamenti esterni. Rappresenta anche che la Commissione – in assenza delle RSU - si è già espressa in modo articolato per la rappresentatività a livello nazionale.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) fa presente che le RSU non sono ancora attive nel Comparto Sicurezza, ritiene comunque che non sia questa la sede di discussione.

Il Cons. CONSOLO considera la discussione sul punto momento di riflessione.

All'unanimità i componenti concordano che con riferimento alla delibera, di cui alla vertenza sollevata dal SAPPE e dal SINAPPE, non si può incidere su quella valutazione di maggioranza in quanto resa esecutiva. Pertanto si conferma la legittimità della decisione della C.A.R. e nel contempo si confermano i contenuti della delibera assunta dalla Commissione di Garanzia in materia di rappresentatività in data 18.3.2008 in ordine al calcolo della rappresentatività ai fini della validità degli accordi.

Si passa alla trattazione del secondo caso, nato da una richiesta avanzata dalla UIL con nota n. 30 del 10.3.2009 relativa agli istituti di Bergamo, Lodi, Bollate e P.R.A.P. Milano.



Ministero della Giustizia

Relaziona il Sig. URSO (UIL) evidenziando che nelle predette sedi sono stati retribuiti incarichi non istituzionali, pertanto chiede di chiarire se il FESI va corrisposto al personale che svolge compiti istituzionali o meno, fatto fermo che gli incentivi sono già stati corrisposti e su di essi non si può incidere.

Il Cons. CONSOLO fa presente che il poligono era stato chiuso per ristrutturazione e non riesce a comprendere dal carteggio quale responsabilità fosse in capo a chi aveva mansioni connesse alla funzionalità del poligono stesso. Aggiunge che la questione non è solo di natura istituzionale in quanto se ci sono disagio, responsabilità e rischi, i medesimi in una struttura temporaneamente non funzionante dovrebbero venir meno. In astratto il responsabile del poligono potrebbe continuare ad essere responsabile della custodia in relazione ad una situazione completamente mutata e quindi incentivato per un rischio connesso alla diversa situazione. Evidenzia che in presenza di puntuali osservazioni delle OO.SS., nella delibera non c'è alcuna motivazione. Rileva in questo caso, fermo restando che il FESI è stato corrisposto, che quell'Accordo è stata condiviso con motivazione congrua delle OO.SS. presenti, per ipotesi diverse da quelle attinenti il poligono di tiro. Evidenzia tuttavia assenza di motivazione per il compenso attribuito al responsabile del poligono di tiro anche nel periodo di chiusura per lavori. Si auspica per l'avvenire che in ipotesi simili si motivino adeguatamente le decisioni connesse a incentivazioni per casi di rischio, disagi etc.

Il Sig. URSO (UIL) osserva che neanche la decisione assunta a maggioranza può essere valida per retribuire incarichi non istituzionali, visto che la normativa attuale non lo prevede; pertanto la maggioranza non può violare accordi superiori.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) ricorda attività connesse a quelle istituzionali, nel caso di specie, ritiene che il problema sollevato in ordine al poligono possa rientrare in quanto è istituzionale il dover controllare la struttura nel corso dei lavori.

Il Cons. CONSOLO rileva che probabilmente andava specificato che il personale assumeva in quel caso funzioni di controllo. Ritiene che alla UIL non è stata data risposta sulla corresponsione del FESI al responsabile nonostante il poligono fosse stato chiuso.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) propone di attenersi al dettato contrattuale e di richiamare le disposizioni contrattuali nella delibera.



Ministero della Giustizia

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) in relazione alla fattispecie citata, ritiene di dover specificare che lo spirito del FESI è retribuire un'attività, quindi occorre stabilire se l'attività ci sia stata o meno.

Il Cons. CONSOLO osserva che si censura quella delibera per l'assenza di motivazione sul punto relativo al poligono ovvero che la C.A.R. avrebbe dovuto motivare compiutamente le ragioni per cui quell'unità ha diritto al FESI.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) fa notare che la Commissione non è competente a stabilire quali siano i compiti istituzionali, essendo i medesimi disciplinati da una normativa.

Il Dott. PARISI (UGL) evidenzia che, fermo restando che nulla può essere toccato dal punto di vista economico, il problema attiene sempre all'assenza di motivazione.

Il Sig. URSO (UIL) osserva che né da parte dei Direttori né da parte del Provveditore è stato mai negato di aver attribuito compensi per compiti non istituzionali.

Il Dott. QUINTI (CGIL) fa rilevare che il lavoro di ragioneria non rientra nei compiti istituzionali, come previsto dalla normativa, ma nei compiti connessi e che contribuiscono al miglioramento della produttività collettiva; in proposito richiama la fattispecie A3 dell'Accordo per l'attribuzione del FESI.

Il Cons. CONSOLO afferma di non affezionarsi ad alcuna tesi, chiede di votare sulla richiesta globale della UIL ovvero se la censura va limitata alla mancanza di motivazioni nella delibera della CAR per la fattispecie del poligono.

FSA, UGL e CISL votano per il difetto di motivazione, la CGIL si astiene.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) ritiene la Commissione non competente, propone pertanto un non luogo a provvedere.

I componenti di Parte Pubblica votano per il difetto di motivazione sul punto relativo all'incentivo per il responsabile del poligono, fatta ferma la legittimità della delibera assunta dalla C.A.R.

Si passa al terzo caso, sollevato dall'O.S. CGIL con la nota n. 209 del 13.10.2009 relativa alla C.C. Oristano.



Ministero della Giustizia

Relaziona il Dott. QUINTI su una decisione/non decisione della C.A.R., più precisamente su un interpello bandito per la matricola che non prevedeva la partecipazione di personale di P.P.F., aggiunge che c'è stata un'espressione di voto, il Provveditore ha evidenziato la mancanza dei 2/3 per deliberare. Non ritiene congruo l'operato della C.A.R. in relazione al principio delle pari opportunità.

Il Cons. CONSOLO osserva che la CGIL lamenta il mancato rispetto degli accordi in materia di pari opportunità e che si è inoltre rilevata la mancanza del numero legale, nell'interesse collettivo è possibile che per difficoltà momentanee non si raggiunga il limite minimo, ma ciò non significa che non si debba decidere, quindi ritiene necessario che espedienti simili non si ripetano. Propone l'invio degli atti alla C.A.R. significando che laddove nel corso di una riunione a prescindere da tutto non si raggiunga il numero legale si rinvi ad altra data nel rispetto dei termini previsti dalla normativa pattizia. Le Parti concordano e quindi all'unanimità si decide per il rinvio degli atti alla C.A.R.

Il quarto caso nasce da un comunicato congiunto CGIL, CISL, UIL, UGL e OSAPP del 31.12.2010, trattasi di una sopravvenienza.

Relaziona il Sig. URSO (UIL) esponendo la fattispecie: le OO.SS. chiedono al PRAP di convocare la C.A.R., il Provveditore si attribuisce il diritto di valutare o meno la legittimità della questione posta. Ritiene che è legittimata alla decisione la Commissione Arbitrale Regionale e non il Provveditore.

Il Cons. CONSOLO, esaminato il caso, anche laddove una questione potrebbe essere palesemente infondata, o si interloquisce con i proponenti e l'istante non recede, è del parere che il Provveditore debba comunque convocare la C.A.R. Analoga richiesta è pervenuta da altre Organizzazioni Sindacali al Capo del Dipartimento. Fa presente che per rispetto delle Sigle istanti si è ritenuto di aspettare la decisione di questa Commissione e la delibera odierna sarà la risposta.

Le Parti deliberano all'unanimità che competente a decidere sulla fondatezza della richiesta di attivazione della commissione regionale è la C.A.R. stessa e non il Provveditore, con riferimento all'art. 3 c. 14, 15, 16 dell'A.N.Q. vigente.

Il Dott. QUINTI (CGIL) chiede che la deliberazione sia inviata a tutto il territorio con questa raccomandazione.



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO osserva che la delibera deve avere la pubblicità prevista dalla normativa; pertanto per le istanze inviate al Capo del Dipartimento la risposta sarà la delibera di questa Commissione.

Il quinto caso è stato sollevato dalla UIL con la nota del 23.12.2009 n° 129/10, il caso è simile a quello precedente, per cui la decisione è analoga.

Il Cons. CONSOLO rappresenta che c'è un fatto nuovo: nell'Accordo FESI 2010 è stato inserito l'art. 5 ossia per dirimere controversie in ordine agli Accordi FESI decentrati regionali è competente la Commissione di Garanzia. In proposito ricorda che c'è da valutare una violazione di procedura ed appare rischioso interpretare l'art. 5 per accedere ad un criterio di ricorso "per saltum", saltando per l'appunto un grado di decisione per arrivare alla Commissione di Garanzia. Stante tuttavia la necessità di doversi pronunciare entro il 18 marzo, è urgente fissare la data del prossimo incontro.

Le Organizzazioni Sindacali rinunciano ai termini per la convocazione, pertanto la prossima seduta è fissata per il 4 marzo 2011 ore 10, con l'intesa che le vertenze con allegati e domande specifiche debbono pervenire entro la fine di febbraio.

Il Sig. DE BLASIS (SAPPE) chiede che l'Ufficio Relazioni Sindacali istituisca una banca dati con delibere della Commissione tipo massimario.

La Dott.ssa CONTE fa presente che si ragionerà su questa richiesta.

Il Cons. CONSOLO saluta i presenti e chiude i lavori alle 13.05

Il verbalizzante

Paolo D. Mattia



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Delibera n° 1

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dalle Organizzazioni Sindacali SAPPe e SiNAPPe rispettivamente con note n. 10531/if del 7 aprile 2008 e nota n. 403 del 14 aprile 2008 avverso la decisione assunta dalla Commissione Arbitrale Regionale per la Regione Marche del 31 marzo 2008 in merito al calcolo della maggioranza ai fini della validità dell'accordo relativo alla distribuzione del FESI 2007;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n.170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata sulla vertenza

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. la legittimità della decisione della Commissione Arbitrale Regionale per la Regione Marche del 31 marzo 2007 assunta a suo tempo ai fini dell'attribuzione del FESI 2007, resa esecutiva ai sensi dell'art. 3 comma 18 dell'A.N.Q. sottoscritto il 24 marzo 2004;
2. conferma i contenuti della delibera assunta dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 18 marzo 2008 in ordine al calcolo della rappresentatività ai fini della validità degli accordi.

Roma li, 24 febbraio 2011

I Componenti

F.to Pasquini F.to De Blasis
F.to Ignarra F.to Inganni
F.to Ursillo F.to Urso
F.to Pedè F.to Parisi
F.to Garbarino F.to Quinti
F.to Scilimati F.to De Pasquale
F.to Maffione

Il Presidente
F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Delibera n° 2

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale UIL PA/PP con nota n. 30/09 del 10 marzo 2009 avverso la decisione assunta dalla Commissione Arbitrale Regionale per la Regione Lombardia del 10 marzo 2009 in merito agli accordi decentrati di cui all'art. 3 lettera D dell'Accordo relativo al FESI 2008 presso le sedi di: Prap Milano, C.C. Bergamo, C.R. di Milano Bollate, C.C. Lodi;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2008;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto l'Accordo per l'utilizzazione del FESI 2008 sottoscritto il 14 gennaio 2009;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall'Organizzazione Sindacale proponente;
- Preso atto dell'astensione del rappresentante della CGIL P.P.;
- Preso altresì atto del parere espresso dalla UIL PA/PP in ordine alla circostanza che non si possa incidere su incentivi già corrisposti;
- Preso atto dei pareri espressi dai componenti della parte pubblica e dai restanti rappresentanti delle OO.SS. presenti;



Ministero della Giustizia

DELIBERA

a maggioranza la legittimità complessiva della distribuzione del FESI di cui alle decisioni della Commissione Arbitrale Regionale per la Lombardia, assunte nella seduta del 10 marzo 2009, rese esecutive ai sensi dell'art. 3 comma 18 dell'A.N.Q. sottoscritto il 24 marzo 2004. Si rileva tuttavia il difetto di motivazione in relazione al compenso attribuito al responsabile del poligono di tiro anche nel periodo di chiusura dei lavori, di cui alla citata delibera riguardante la sede del Prap di Milano.

Per il futuro, in ipotesi similari, devono essere adeguatamente motivate, in sede di contrattazione decentrata, le decisioni connesse ad incentivi finalizzati a retribuire il rischio, il disagio e gli incarichi di responsabilità del personale.

Roma li, 24 febbraio 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Inganni
F.to Ursillo	F.to Urso
F.to Pede	F.to Parisi
F.to Garbarino	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to De Pasquale
F.to Maffione	

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Delibera n° 3

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale CGIL con nota n. cs 209/09 del 13 ottobre 2009 avverso la mancata convocazione della Commissione Arbitrale Regionale per la regione Sardegna a seguito della delibera del 1 luglio 2009 sulla mancata osservanza del principio delle Pari Opportunità, sancito dalle norme contrattuali, da parte della Casa Circondariale di Oristano;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l' A.N.Q. del 24.03.2004
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall' Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- 1) l'invio degli atti alla Commissione Arbitrale Regionale affinché si pronunci compiutamente in tempi stringenti sulla vertenza;
- 2) è principio di carattere generale che, qualora nel corso della seduta della Commissione Arbitrale Regionale non si raggiunga la maggioranza prevista dall'art. 3 comma 16 dell' A.N.Q. vigente, il Presidente aggiorni ad altra data la seduta.

Roma li, 24 febbraio 2011

I Componenti

F.to Pasquini F.to De Blasis
F.to Ignarra F.to Inganni
F.to Ursillo F.to Urso
F.to Pele F.to Parisi
F.to Garbarino F.to Quinti
F.to Scilimati F.to De Pasquale
F.to Maffione

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Delibera n° 4

- Esaminate le richieste di intervento della Commissione di Garanzia avanzate dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e OSAPP con nota del 31 dicembre 2010, avverso le decisioni assunte dal Provveditore Regionale della Lombardia con nota 52299/UOR del 20 dicembre 2010
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004 in particolare l'art. 3 commi 14,15,16;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalle Organizzazioni Sindacali proponenti;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- 1) la Commissione Arbitrale Regionale, organismo periferico di garanzia, è competente all'esame e alle decisioni sulla fondatezza delle vertenze che rientrano nelle sotto elencate ipotesi:
 - a) applicazione degli accordi decentrati;
 - b) corrispondenza degli accordi decentrati al Protocollo di Intesa Regionale e ai principi e criteri determinati nell'A.N.Q.;
 - c) soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti.



Ministero della Giustizia

- 2) alla Commissione Arbitrale Regionale, quale organo collegiale paritetico, è pertanto demandata in via esclusiva la valutazione sulla fondatezza e ammissibilità delle vertenze rientranti nelle citate fattispecie a) b) e c).


Roma li, 24 febbraio 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Inganni
F.to Ursillo	F.to Urso
F.to Pede	F.to Parisi
F.to Garbarino	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to De Pasquale
F.to Maffione	

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Delibera n° 5

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale UIL con nota n. 129/10 del 31 dicembre 2010 avverso le decisioni assunte dal Provveditore Regionale per la Lombardia con nota 53635 /UOR del 22 dicembre 2010 in merito alla convocazione della Commissione arbitrale regionale;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l' A.N.Q. del 24.03.2004 in particolare l' art. 3 commi 14,15,16;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall' Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL' UNANIMITÀ

- 1) la Commissione Arbitrale Regionale, organismo periferico di garanzia, è competente all' esame e alle decisioni sulla fondatezza delle vertenze che rientrano nelle sotto elencate ipotesi:
 - a) applicazione degli accordi decentrati;
 - b) corrispondenza degli accordi decentrati al Protocollo di Intesa Regionale e ai principi e criteri determinati nell' A.N.Q.;
 - c) soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti.



Ministero della Giustizia

- 2) alla Commissione Arbitrale Regionale, quale organo collegiale paritetico, è pertanto demandata in via esclusiva la valutazione sulla fondatezza e ammissibilità delle vertenze rientranti nelle citate fattispecie a) b) e c).

Roma li, 24 febbraio 2011

I Componenti

F.to Pasquini	F.to De Blasis
F.to Ignarra	F.to Inganni
F.to Ursillo	F.to Urso
F.to Pedè	F.to Parisi
F.to Garbarino	F.to Quinti
F.to Scilimati	F.to De Pasquale
F.to Maffione	

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo